

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3141 del 07/07/2020
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO "IRRIGAZIONE AGRICOLA" CON PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 NEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). PROCEDIMENTO RN19A0014 - RICHIEDENTE: SIG.RA BELLAVISTA FERNANDA.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3240 del 07/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sette LUGLIO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO “IRRIGAZIONE AGRICOLA” CON PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 NEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).

PROCEDIMENTO RN19A0014 - RICHIEDENTE: SIG.RA BELLAVISTA FERNANDA.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 “*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*”;
- la Legge 7/08/1990 n. 241 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 “*Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*”;
- il Piano di Tutela della Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, con particolare riferimento all’art. 51 “*Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*”;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 “*Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d’acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 del R.R. n. 41/2001*”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) dell’Emilia-Romagna ;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all’art. 8 “*Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico*”;
- le deliberazioni Regionali n. 1781/2015 “*Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento – carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque - ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021*” e n. 2067/2015 “*Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell’aggiornamento/riesame*”

dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021”;

- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016 “*Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo*”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016 n. 1415 “*Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura ai sensi del D.M.31 luglio 2015*”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2016 n. 2254 “*Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dati*”;
- la deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “*Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano*” così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l’incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini;

PREMESSO:

- che la Sig.ra Bellavista Fernanda (C.F. BLL FNN 52R53 E675X) ha presentato in data 09/10/2019 istanza di concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee, registrata in pari data al protocollo Arpae PGRN/2019/155147, ad uso “irrigazione agricola” con procedura ordinaria ai sensi degli artt. 5 e 6 del R.R. n. 41/2001 - **Procedimento RN19A0014**;
- che con con determinazione dirigenziale AMB-2019-5745 del 12/12/2019 è stata rilasciata l’autorizzazione alla perforazione del pozzo ai sensi dell’art. 16 del R.R. n. 41/2001, sotto l’osservanza delle prescrizioni contenute nell’allegato A alla suddetta determinazione;
- che con nota registrata al prot. PGRN/2020/70219 del 13/05/2020 la Sig.ra Bellavista Fernanda ha comunicato l’avvenuta perforazione del pozzo e trasmesso la relativa scheda tecnica;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda da cui si evince che:

- il prelievo verrà esercitato mediante un pozzo di profondità pari a 65,00 m. dal piano di campagna e diametro 210 mm. ubicato in Comune di Santarcangelo di R. (RN) su terreno di proprietà distinto catastalmente al N.C.T. al foglio 1 particella 245;
- la portata massima richiesta è di 15 l/s;
- la quantità d’acqua richiesta è di complessivi 13.000 m³/annui;
- la risorsa richiesta viene utilizzata ad uso “irrigazione agricola”;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

CONSIDERATO:

- che la derivazione non è ubicata all’interno di un parco o di un’area protetta né di un sito della “Rete Natura 2000” di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che per le caratteristiche sopra descritte, il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui all’art. 6 del Regolamento Regionale n.

41/2001;

- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso "irrigazione agricola" di cui alla lett. a) dell'art. 152 della citata L.R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalle D.G.R. n. 65/2015 e n. 1792/2016;

PRESO ATTO:

- che la domanda di concessione è stata pubblicata sul BURER n. 347 del 30/10/2019 senza che nei successivi 30 giorni siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio della concessione richiesta;
- della nota del 19/11/2019, assunta in pari data al protocollo Arpae PG/2019/178007, con la quale la Provincia di Rimini esprime il proprio parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

VALUTATA:

- la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, in quanto:
 - il prelievo insiste nel corpo idrico "Pianura alluvionale – Confinato inferiore" (cod. 2700ER-DQ2-PACI), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo 2010-2013 "buono";
 - l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "moderato";
 - dati i valori di subsidenza (compresi tra -17,5 e -15,0 mm/anno), la soggiacenza della falda in equilibrio (compresa tra 10 e 15 m.) e il trend piezometrico tendenzialmente costante, il corpo idrico, localmente, risulta a "media criticità";
 - applicando il metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione) definito nella Direttiva Derivazione dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, l'impatto del prelievo ricade nell'ambito R (Repulsione), con **derivazione compatibile con prescrizioni**, secondo quanto sarà specificato nel disciplinare di concessione;
- la congruità del volume annuo di prelievo richiesto con quello stimabile in base alle tipologie di colture praticate;

STABILITO:

- che il canone annuale per l'uso irrigazione agricola, calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. e secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, è determinato in €. 53,20 (euro cinquantatre/20);
- che il canone di concessione relativo all'anno 2020, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è fissato in €. 31,03 (euro trentuno/03), pari a sette mensilità del canone annuo;

ACCERTATO CHE IL RICHIEDENTE:

- ha provveduto in data 07/10/2019 al versamento della somma di €. 230,00 a titolo di spese istruttorie, ai sensi delle D.G.R. n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- ha provveduto in data 25/06/2020 al pagamento del canone per l'annualità 2020;
- che il richiedente ha provveduto in data 25/06/2020 al versamento della somma di €.250,00 a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che l'Azienda concessionaria viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti,

restituita allo scadere della concessione medesima;

- che con nota prot. PGRN/2020/82756 del 09/06/2020 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione e il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

DATO ATTO che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 41/2001 e della DGR n. 787/2014 per la durata di anni 10 (dieci) con scadenza al 31/12/2029, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

1. di rilasciare alla Sig.ra Bellavista Fernanda (C.F. BLL FNN 52R53 E675X), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acque sotterranee del Comune di Santarcangelo di R. (RN) tramite un pozzo realizzato su area di proprietà distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 1 particella 245 della profondità di 65,00 m. dal piano di campagna e del diametro di 230 mm. ad uso "Irrigazione agricola" e di fissare una portata massima pari a 15 l/s ed un volume annuo massimo complessivo pari a 13.000 m³;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2029**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014;
4. di fissare il canone di concessione per l'uso "irrigazione agricola", ai sensi dell'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, in €.53,20 (euro cinquantatre/20). Il canone si riferisce all'anno solare e dovrà essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento, si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
5. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
6. di fissare, secondo quanto indicato in premessa, il canone relativo all'anno 2020 in €. 31,03 (euro trentuno/03), pari a 7 (sette) mensilità del canone annuo, dando atto che il canone è stato versato in data 25/06/2020;
7. di fissare in €. 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo è stato versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito, ove nulla osti, al termine della concessione a seguito della scadenza naturale del titolo o di rinuncia;

8. le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;
9. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
10. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
11. di stabilire inoltre:
 - che Arpae ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
12. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
13. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lett. b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Dott. Stefano Renato de Donato
(Documento firmato digitalmente)

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata alla Sig.ra Bellavista Fernanda (C.F. BLL FNN 52R53 E675X) di derivazione per il prelievo di acque sotterranee ad uso "Irrigazione agricola in Comune di Santarcangelo di R. (RN) -**Procedimento RN19A0014**."

ART. 1

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E
DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

Il prelievo di acqua sotterranea avverrà mediante un nuovo pozzo, già realizzato, con le seguenti caratteristiche:

- diametro: 210 mm.;
- profondità: 65,00 m. dal piano di campagna;
- ubicazione: Comune di Santarcangelo di R.(RN) su terreno di proprietà distinto al N.C.T. al foglio 1 particella 245, avente le seguenti coordinate geografiche:
UTM-RER: X= 774.855 Y= 887.330;

La risorsa idrica prelevata dovrà essere utilizzata ad uso "Irrigazione agricola".

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di acqua sotterranea dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- potenza della pompa: 20 Kw;
- **portata massima di prelievo: 15 l/s;**
- **massimo volume annuo prelevato: 13.000 m³;**

Il Concessionario dovrà, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo;
2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare;
3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia concedente;

4. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare all'Agenzia concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero;
5. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
6. Qualora l'Agenzia concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, il concessionario dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento di misurazione della quantità d'acqua prelevata;
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, esplicitando i motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia concedente, che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

MISURAZIONE DEI PRELIEVI E MONITORAGGIO DELLA FALDA

8. Il Concessionario dovrà provvedere all'installazione di idonea strumentazione per la misurazione dei prelievi da installare a valle della pompa sulla tubazione principale. In particolare il Concessionario ha l'obbligo di:
9. mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;
10. rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
11. comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione e i tempi previsti per il ripristino;
12. trasmettere annualmente ad Arpae -S.A.C. Rimini, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, il dato del prelievo complessivo effettuato nell'anno precedente;
13. Il Concessionario dovrà provvedere alla misura del livello della falda dal piano di campagna (piezometria) con cadenza quadrimestrale e trasmettere annualmente ad Arpae -S.A.C. Rimini, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, i dati rilevati nell'anno precedente;

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2029**, fatti salvi il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;
2. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione;
3. Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal generale pubblico interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Il canone dovrà essere aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione;
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito se sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla stessa;
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8

RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. n. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2029**;
2. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, così come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose,, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.